

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1197

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PATRINI, VASSALLI, BECCARIA, VAGHI, BERNARDI, MICHELI PIETRO, LEPRE, BARONI, NANNINI, BARDOTTI, FUSARO, HELFER, BIANCHI FORTUNATO, GIORDANO, CIAFFI, REGGIANI, PICCINELLI, ANDREONI, BOLOGNA

Presentata il 13 marzo 1969

**Norme a favore dei dipendenti civili dello Stato,
degli enti locali e di altri enti, ex combattenti ed assimilati**

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'annoso problema, che riflette l'esigenza di particolari norme di giustizia riparatrice a favore degli ex combattenti dipendenti del pubblico impiego, ha costituito oggetto di varie proposte di legge specialmente nelle ultime due legislature. Nondimeno, per motivi non disinteressati, che tuttavia esulano dai principi morali, civili e politici di fronte ai quali la quasi totalità dei settori del Parlamento è stata d'accordo, nessuna di esse proposte è stata condotta in porto. Infatti nella decorsa legislatura anche il testo unificato sotto l'egida dello stesso Governo, discusso ed approvato da questo ramo del Parlamento, non ebbe l'approvazione del Senato che com'è noto ne deliberò la sospensiva e il rinvio a questa legislatura con carattere di « assoluta urgenza ».

Conseguenza immediata, il risentimento, più che legittimo, delle categorie interessate le quali dovettero constatare che, alle autorevoli promesse ed espressioni di dovere nazionale civile e morale di provvedere, non corrispondevano poi i fatti.

Non è inutile rilevare che già in tutti gli Stati europei, vinti o vincitori, il problema

dei combattenti, reduci dalla prigionia e dai campi di sterminio, ecc., è stato risolto nella sua complessa espressione da tempo con la istituzione anche di appositi dicasteri! Ciò trae conferma dalle risultanze del congresso internazionale della CIAPG (Confédération Internationale des Anciens Prisonniers de Guerre), che ha avuto luogo a Ginevra nei giorni dal 1° al 4 novembre 1968.

In Italia dove si è ben lontani da certe soluzioni, solo frammentarie misure sono state prese, lasciando accantonato il problema riflettente l'esigenza delle riparazioni in favore degli ex combattenti dipendenti dello Stato e del pubblico impiego.

Questa legislatura deve risolverlo ed i tempi sono più che maturi! Se sui principi morali, giuridici e civili siamo tutti d'accordo che occorra fare, per riparare ingiustizie, per assicurare parità di trattamento tra chi duramente ha sofferto e chi ha avuto la possibilità e l'occasione di fare a volte una rapida carriera o perché esonerato dagli obblighi militari o perché facilitato dall'assenza del collega che era in guerra o giaceva in prigionia o nei campi di sterminio. Quali sono

le remore e di che natura sono le motivazioni, che finora hanno impedito un pur doveroso provvedimento a favore degli ex combattenti dipendenti del pubblico impiego?

Onorevoli colleghi, la proposta di legge che abbiamo l'onore di presentare al Parlamento, si incentra su due punti che sono nelle vive aspirazioni della benemerita categoria e sui quali la ANRP (Associazione nazionale reduci dalla prigionia, dall'internamento e dalla guerra di liberazione) ha ricevuto il totale, inequivoco consenso attraverso centinaia di assemblee e riunioni sezionali e provinciali e infine dal congresso nazionale (Trieste, 8-9-10 novembre 1968):

- 1) la promozione in soprannumero alla qualifica superiore,
- 2) la concessione di anzianità di servizio per lo sfollamento.

La prima proposta è contenuta negli articoli 2 e 3, nei quali per tutto il pubblico impiego è prevista, sia pure entro limiti quantitativi e di tempo, la progressione in carriera degli ex combattenti. I limiti fissati dall'articolo 2 sono:

- a) percentuale del 10 per cento calcolata sui vari organici della qualifica di appartenenza;
- b) applicazione di tale percentuale per tre esercizi successivi alla pubblicazione della legge.

L'articolo 3, che si riferisce al settore della scuola, prevede la progressione in carriera attraverso un concorso speciale per titoli ed esami a preside e capi di istituto, per gli ex combattenti in possesso di particolari condizioni, da bandirsi per un numero di posti corrispondenti al 40 per cento delle disponibilità per vari tipi di scuola, e per i direttori didattici limitatamente al 15 per cento dei posti.

L'articolo 4 prevede, in alternativa con i benefici degli articoli 2 e 3, lo sfollamento nel limite del 10 per cento della consistenza complessiva del ruolo organico di appartenenza previa concessione di una anzianità di servizio di 7 anni (e di 10 se invalidi di guerra) da valere ai soli fini della liquidazione della pensione.

L'articolo 5 prevede, sempre in alternativa con i benefici degli articoli precedenti, limitate concessioni di anzianità di servizio ai fini pensionistici ristrette al tempo decorso in reparti in zone di guerra e in prigionia.

L'articolo 1, che ripete lo stesso articolo del progetto di legge già approvato dalla Ca-

mera nella decorsa legislatura, si limita ad attribuire una valutazione di anzianità di due anni del periodo trascorso in zone di combattimento o prigionia da valere ai fini solo giuridici di carriera e limitatamente ad alcune categorie di ex combattenti.

Infine pare opportuno significare che i benefici riparatori sono per coerenti motivi limitati agli ex combattenti, mutilati od invalidi di guerra, reduci dalla prigionia o dai campi di sterminio.

Se sui principi morali, sociali ed anche giuridici quasi tutti nelle decorse legislature si sono trovati d'accordo, pare, pur sempre, opportuno mettere in rilievo che non si è passati dalle semplici espressioni di doverosa simpatia e solidarietà ai fatti concreti a causa di indulgente accettazione di talune superficiali osservazioni di natura economica e burocratica sollevate inopportunamente da alcune parti e che, senza un approfondito esame, sono state prese *in toto* per buone e rilevanti.

A prescindere dalla considerazione di fondo che, in via generale, non possono motivi di spesa ostacolare e porre addirittura nel nulla provvedimenti la cui fondatezza morale e sociale discende da un inderogabile dovere nazionale verso cittadini che hanno tanto sofferto per la patria (provvedimenti che, anche oggi, avrebbero il loro riflesso negativo, se non approvati, pure per la gioventù) si rammenta che sono state varate dal Parlamento ben due leggi — quella a favore degli ex trentanovisti e quella che va sotto il nome dell'onorevole Pitzalis, — le quali hanno sancito il principio delle promozioni in soprannumero per tutti!

Quanto poi ai sollevati motivi di onerosità della spesa le stesse parti non si sono nel contempo sollecitate a rendere edotto il Parlamento che:

- a) gli scatti di anzianità previsti ogni due anni non si riportano nel coefficiente superiore a seguito di promozione;
- b) per effetto dei ruoli da lungo tempo intasati gli ex combattenti statali e del parastato hanno, nella qualifica rivestita attualmente, una media di ben quattro scatti.

Di conseguenza la promozione alla qualifica superiore comporta solo l'onere della differenza tra il coefficiente rivestito con tutti gli aumenti degli scatti di anzianità e il coefficiente all'inizio della qualifica superiore. Questa situazione viene ulteriormente migliorata dal provvedimento di riassetto delle carriere.

Onorevoli colleghi, le promozioni in soprannumero di cui all'articolo 2 comportano un onere che non supera nel triennio la spesa di 40 miliardi anche considerando le cosiddette promozioni di risulta che possono essere fatte successivamente al triennio.

A tale dato si è giunti con le indagini condotte dalla predetta Associazione nazionale reduci dalla prigionia su tutti i ruoli del Mini-

stero delle poste e telecomunicazioni (circa 145.000 dipendenti, spesa 4 miliardi).

Onorevoli colleghi, si vede che non possono sussistere insormontabili, valide obiezioni, per gli oneri, per non approvare questo provvedimento di giustizia perequativa, che adempie ad un preciso, inderogabile dovere della nazione verso i suoi migliori figli.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

I dipendenti civili dello Stato, compresi quelli delle amministrazioni ed aziende con ordinamento autonomo, con qualifica di ex combattente od equiparata, che, in quanto ex combattenti, non siano stati assunti in ruolo senza concorso o mediante concorso riservato per titoli, o non abbiano conseguito promozioni senza riserva di anzianità, o non fruiscono di norme recanti alla categoria vantaggi economici per tutta la durata del rapporto di impiego, possono chiedere, una sola volta, la valutazione di due anni o, se più favorevole, del periodo trascorso in reparti combattenti in zona di guerra o di operazioni o in prigionia o in internamento, anteriormente alla prima immissione in ruolo, ai fini della retrodatazione, agli effetti giuridici e per il conferimento della successiva classe di stipendio, ma senza diritto a competenze arretrate, dell'anzianità nella qualifica rivestita all'atto della domanda.

Il personale che fruisce di norme recanti vantaggi economici per tutta la durata del rapporto di impiego, può chiedere di avvalersi dei benefici previsti dal presente articolo. In tal caso, nei suoi confronti, cessa contemporaneamente, l'applicazione di qualsiasi norma recante i predetti vantaggi economici.

ART. 2.

I dipendenti ex combattenti, partigiani, mutilati ed invalidi di guerra, quest'ultimi ancorché non ex combattenti, vittime civili di guerra, che risultino idonei negli scrutini per il conseguimento a ruolo nella qualifica superiore, può essere conferita, a loro richiesta in soprannumero. limitatamente al dieci

per cento del contingente organico della qualifica di appartenenza, computando per intero la frazione di posto. I predetti conferimenti dovranno essere ripetuti, nella misura del 10 per cento, nei due esercizi successivi a quello relativo alla prima applicazione.

Gli esami di idoneità previsti per le qualifiche di direttore di sezione, di vicedirettore delle carriere speciali, di primo segretario e di primo archivista, o per qualifiche equiparate, sono sostituiti, per il predetto personale, da speciali scrutini per merito comparativo.

I posti in soprannumero, di cui al presente articolo, che si rendano successivamente vacanti per cessazione dal servizio o per avanzamento dei titolari, possono essere riutilizzati per le promozioni previste dal precedente comma, fino all'esaurimento del personale beneficiario.

I posti che rendano vacanti per effetto delle promozioni in soprannumero, non possono essere conferiti fino al riassorbimento del soprannumero predetto.

La maggiore spesa derivante dalle promozioni in soprannumero conferite in applicazione del presente articolo sarà compensata lasciando scoperte nella qualifica iniziale dello stesso ruolo un numero di posti pari a quello in soprannumero.

ART. 3.

I professori di ruolo, con qualifica di ex combattenti, partigiani, mutilati ed invalidi di guerra, quest'ultimi ancorché non ex combattenti, vittime civili di guerra, in possesso dei prescritti requisiti per la partecipazione a concorso a preside o a capo istituto, che siano stati compresi nelle graduatorie di merito di precedenti concorsi a preside o a capo istituto oppure che abbiano esercitato presso le scuole statali e nello stesso ordine di scuole almeno due anni di incarico di presidenza con qualifica non inferiore a « valente », possono partecipare ad un concorso per titoli ed esami, secondo le norme vigenti, ad essi riservato, nei singoli ruoli delle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica.

Detto concorso sarà bandito dal Ministro della pubblica istruzione, alla data del 1° ottobre 1969, per un numero di posti corrispondente al 40 per cento dei posti disponibili per i vari tipi di scuola.

Gli insegnanti elementari di ruolo, con qualifica di ex combattenti, partigiani, mutilati ed invalidi di guerra, quest'ultimi ancor-

ché non ex combattenti, vittime civili di guerra, in possesso dei prescritti requisiti per la partecipazione ai concorsi a direttore didattico e che abbiano esercitato nelle scuole statali almeno due anni di incarico direttivo, con qualifica non inferiore a « distinto », possono partecipare ad un concorso per titoli ed esame-colloquio, ad essi riservato. Detto concorso sarà bandito dal Ministro della pubblica istruzione, alla data del 1° ottobre 1969, per un numero di posti corrispondente al 15 per cento dei posti disponibili.

Le norme del primo comma del presente articolo si applicano, nei limiti della stessa percentuale dei posti disponibili, anche al personale dei ruoli educativo e direttivo dei convitti nazionali e degli educandati femminili dello Stato per la nomina a rettore e a vicerettore o a direttrice e a vicedirettrice.

ART. 4.

I dipendenti ex combattenti, partigiani, mutilati ed invalidi di guerra, quest'ultimi ancorché non ex combattenti, vittime civili di guerra, che non abbiano fruito dei benefici previsti dagli articoli 2 e 3, ad eccezione dei dipendenti i quali all'atto della promozione per effetto degli articoli 2 e 3, abbiano maturato nella qualifica di provenienza una anzianità minima di anni cinque, possono chiedere, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il collocamento a riposo, da disporsi entro il limite del 10 per cento della consistenza complessiva del ruolo organico di appartenenza, seguendo l'ordine di presentazione delle richieste e, a parità di queste, dell'anzianità di servizio pensionabile, con riguardo al più anziano.

Al personale collocato a riposo ai sensi del precedente comma è concesso, ai soli fini della liquidazione della pensione, un aumento di servizio di sette anni o, fruente di pensione per invalidità di guerra, di dieci anni.

I posti lasciati liberi dal personale collocato a riposo in applicazione del presente articolo, escluso il personale docente, sono portati in diminuzione nella qualifica iniziale del rispettivo ruolo organico.

ART. 5.

Al personale di cui al primo comma del precedente articolo 4, che non si sia avvalso della facoltà concessagli con lo stesso articolo, è attribuito, all'atto del collocamento a riposo,

ai soli fini della liquidazione della pensione, un aumento periodico di stipendio per ogni anno o frazione superiore a sei mesi di servizio militare prestato in territorio dichiarato in stato di guerra o in prigionia o in internamento.

ART. 6.

Le norme della presente legge sono applicabili anche al personale dipendente da enti locali e dalle loro aziende, dagli enti pubblici, ivi compresi gli enti pubblici economici.